

#### Camposampiero, 3 febbraio 2016

Prot. n° 10007 /XI.2

Spett.li
Dirigenti scolastici degli Ics
di:

Trebaseleghe - Massanzago Loreggia - Villa del conte Piombino Dese Borgoricco - Villanova Villafranca Padovana San Giorgio delle P - Santa Giustina in C. Campodarsego Camposampiero Vigonza Vigodarzere Curtarolo - Campo San Martino Carmignano - Fontaniva Cittadella Galliera veneta Grantorto - Gazzo Piazzola sul Brenta San Giorgio in Bosco San Martino di lupari San Pietro in Gu Tombolo

Direzione didattica di Vigonza

Dirigenti scolastici degli IIS Newton Pertini Caro Girardi Meucci- Fanoli Rolando da Piazzola Enaip di Cittadella

### OGGETTO: Protocollo di collaborazione tra i Servizi dell'UOIAF –Aulss 15 e le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado dell'Alta Padovana

Buongiorno a tutti,

ringraziandovi per la proficua e attiva partecipazione vi invio il protocollo di collaborazione tra le Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° e i Servizi dell'U.O.I.A.F. dell'Aulss 15 Alta Padovana.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA
(Dott.ssa Maria Cristina Mambelli)

All. n° 2:

- Protocollo di collaborazione tra Scuole e Servizi Aulss 15
- Allegati al Protocollo

RM/mgf



Centro Territoriale per l'Inclusione

ALTA PADOVANA c/o I.C. Galliera Veneta



Centro Territoriale per l'Integrazione Rete Arcobaleno di Loreggia e Villa del Conte



#### PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA

# SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO SERVIZI DELL' U.O.I.A.F. DELL'A.ULSS 15 ALTA PADOVANA

### Data 01/12/2015 Luogo Caratorolo PD

Fores

Direttore dei Servizi Sociali A.ULSS 15

Dott. Gianfranco Pozzobon

Direttore U.O.I.A.F. (Dott.ssa Maria Cristina Mambelli)	
Dirigenti Scolastici Alta Padovana	
ICS TREBASELEGHE-TIASSANZAGO MULASAMUERE	1CS CURTAROLO-CSH - Solvano Porente
ICS LOREGGIA-VILLA DEL CONTE Allieble	ICS CARHIGNAND-FONTANINA QUILLE JOLN
ICS PIOMBINO NESE John	ICS CITTADELLA CURQUEN
ICS BORGORICCO Resignoformfeller	ICS GALLIERA VENETA (MERQUEDA
ICS VICLAFRANCA PADOVANA	KS GRANTORTO E GAZZO FRANCISCO
ICS S. GIORGIO FERTICHE-S. GIUSTINA INC.	
ICS CATIPOBARSEGO CHOT	ICS PIAZZOLA SUL BRENTA DE QUELLE
ICS CATIPOSATIPIERO Somme	ICS SAN GIORGIO IN POSCO
ICS VIGONZA Monala Cont	ICS SAN MARTINO DI LUPARI Alillo
BD VIGONZA Thamene Mossour	ICS SAN PIETRO IN GU PUNO TOMO
ICS VIGOLARZERE Mais Nellli	ICS TOMBOLO . Massally
115 NEWTON Manueller oreg	115 ROLANDO DA PIAZZOLA d. Bulonull
115 PERTINI Manchaller	HSGIRARDI (SI Tan
115 CARO Forms Mhun &	115 MEUCCI (LAS FANOLI) Upite Rober
	ENAIF DI CITTADELLA SOLOMO CENTA

Presidente della Conferenza dei Sindaci

(Dott Aleksandro Bolis)



### Centro Territoriale per l'Inclusione

ALTA PADOVANA c/o I.C. Galliera Veneta

# Centro Territoriale per l'Integrazione Rete Arcobaleno

di Loreggia – Villa del Conte

TITOLO: Inclusione alunni - L. 104/92 e L. 170/2010

#### Documento redatto dal gruppo di lavoro:

Dott.ssa Ferrari Giovanna (istituto capofila Cti Alta Padovana)

Dott.ssa Milazzo Alessandra (istituto capofila Cti Arcobaleno)

Dott.ssa Mambelli Maria Cristina (Ulss 15)

Dott.ssa D'Urso Cosima Damiana (UIss 15)

Dott.ssa Faccin Maria Luisa (Ulss 15)

Dott.ssa Mantovan Luciana (Ulss 15)

Dott.ssa Volpato Roberta (Ulss 15)

Dott.ssa Rinaldi Sara (Ulss 15)

#### Fonti normative

#### Area disabilità

L'integrazione scolastica sancita come diritto all'art 1, lettera a) della L. 104/92 che così recita: "La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;…", trova negli artt. 12, "diritto all'educazione e all'istruzione", art. 13, "integrazione scolastica", art. 14, "modalità di attuazione dell'integrazione", e art. 15 "gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica", l'esplicitazione dei principi generali, delle condizioni e degli strumenti per la sua applicazione.

L'art. 3 - comma 1 - della L. 104/92, inoltre, definisce come persona handicappata "...colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione".

Il medesimo articolo al comma 3 prosegue: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

L' art. 4 comma 1 della L. 104/92, stabilisce le modalità dell'accertamento dell'handicap:

"Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall' articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui é assistito l'interessato.

L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. "

Nel nostro territorio l'applicazione della L. 104/92 è stata garantita anche dalla Circolare della Regione Veneto n. 33/93.

Con la Dichiarazione di Madrid (2002) il termine "handicap" è stato sostituito con la parola "disabilità", inoltre l'OMS ha introdotto il nuovo sistema di descrivere e misurare la salute e la disabilità attraverso la Classificazione Internazionale del Funzionamento delle Disabilità e della Salute (I.C.F):

La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, legge dello Stato Italiano dal 27 maggio 1991, all'articolo 28 esplicitamente riconosce il diritto del fanciullo all'educazione, in particolare:

- incoraggiando l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario, sia generale che professionale;
- garantendo a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato,
   in funzione delle capacità di ognuno;
- facendo in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;
- adottando misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Nel rispetto di tale diritto e, soprattutto, del diritto della persona al riconoscimento della propria individualità, delle proprie reali attitudini, delle proprie potenzialità, è opportuno che ciascun ragazzo disabile possa continuare il proprio percorso formativo in contesti adeguati alle proprie competenze, caratteristiche e potenzialità, con gli aiuti necessari ad affrontare e contenere le specifiche difficoltà presentate. In quest'ottica ciascun ragazzo dovrà poter esprimere, compatibilmente alle limitazioni presentate, un proprio autentico parere e la famiglia, insieme alla Scuola ed ai Servizi Socio-Sanitari, dovrà poter disporre di tutte le informazioni e indicazioni utili a rendere esigibile il diritto alla formazione, nel rispetto dell'autenticità del ragazzo e in piena trasparenza relativamente alle competenze acquisite dall'alunno (certificazione delle competenze al termine di ogni ordine di scuola e all'assolvimento dell'obbligo scolastico).

#### Area Disturbi specifici di apprendimento

 DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 - Tabella codici ICD 10, Modello per la diagnosi DSA.

- 2. DGR n. 2438 del 20 dicembre 2013 Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'attività di individuazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). (D.M. 17/04/2013 Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA) Protocollo d'Intesa sottoscritto il 10 febbraio 2014.
- 3. DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 Recepimento Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma. Tabella codici ICD 10 ; Modello per la diagnosi DSA . Aggiornata con DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014
- 4. Decreto n. 234 del 13 novembre 2012 Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR 16/2010 e del Piano operativo 2011: sostituzione rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale attivazione di consulenze a titolo gratuito .Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione di DSA.
- DGR n. 1123 del 26 luglio 2011 Interventi a sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento (art. 7, LR 27/02/2008, n.1).
- Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, allegate al Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.
- Decreto n. 72 del 11 luglio 2011 Costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale della LR 16/2010 e del Piano Operativo 2011.
- 8. <u>DGR n. 860 del 21 giugno 2011</u> Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale): Piano operativo anno 2011
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- 10. Legge Regionale n 16 del 4 marzo 2010

Per i <u>Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)</u> la L. 170/2010, la L. R. n. 16/2010, Le Linee Guida accompagnate dal D.M. 12/7/2011, l'Accordo Stato regioni 25 /7/2012, la DGR n. 2723/2012 e la DGR 2438/2013 (quest'ultima recepita nel protocollo d'Intesa

sottoscritto da USR Veneto e Regione Veneto in data 10 febbraio 2014) stabiliscono i criteri e i percorsi di valutazione e diagnosi dei disturbi e le misure didattiche educative di competenza scolastica, anche per la individuazione precoce di tali disturbi.

#### Area B.E.S.

La Direttiva MIUR del 27/12/2012 recita: ...Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo,....omissis... "è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning ) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio - psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Anche l'area dello svantaggio scolastico, secondo la direttiva di cui sopra (cfr pag.2) "omissis... è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.

#### Obiettivi

Gli obiettivi concordati dal tavolo di lavoro, composto da rappresentanti dei soggetti partecipanti all'intesa, sono i seguenti:

- individuare e stabilizzare le forme e le modalità concrete del coordinamento e della

connessione tra le risorse educative, sanitarie e sociali;

- definire una modalità condivisa di accesso da parte delle famiglie e degli studenti con disabilità e con Difficoltà di Apprendimento ai diversi servizi e interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, incluse le procedure di acquisizione e scambio della documentazione necessaria tra gli enti nel rispetto della normativa sulla privacy;
- creare uno "strumento tecnico concreto" comune e condiviso a livello interistituzionale (Ulss 15, Comune, Provincia nei casi di disabilità sensoriale, Scuola) e partecipato dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia che possa contemplare anche un linguaggio ed un codice condiviso ed appropriato per le varie fasi evolutive.

#### **Procedure**

#### Area disabilità

Quando la scuola sospetta una situazione tale da far pensare ad una patologia afferente alla L. 104/92, ossia che presuma una disabilità (vedi art. 3 c 1 e 3 L. 104/92) convoca i genitori e procede alla compilazione del modello "S1" (Accordo di Programma) curando la stesura in tutte le sue parti, sia dal punto di vista delle aree di difficoltà, sia di quelle relative alle potenzialità, ponendo chiaramente in evidenza elementi oggettivi e una descrizione puntuale e dettagliata relativa al sospetto di disabilità, in particolare per quanto riguarda i bambini stranieri. La scuola deve acquisire il consenso dei genitori all'invio presso i servizi sociosanitari competenti. Il consenso non deve rappresentare un adempimento burocratico ma un consenso informato in quanto saranno successivamente i genitori a mettersi in contatto con i servizi per l'avvio del percorso di valutazione<sup>1</sup>. Solo i genitori, o i tutori legali, possono richiedere un appuntamento con gli specialisti utilizzando il recapito del "Punto Unico" che viene fornito dalla scuola (049/9822010 – h 9.00/13.30 lun-ven). E' importante che i genitori siano tempestivi nel chiedere un appuntamento con i servizi, per poter seguire la tempistica concordata tra scuola – servizi.

Il modello S1, con allegato consenso, va inviato all' indirizzo PEC del protocollo Ulss 15, effettuando così una trasmissione telematica, più veloce e meno dispendiosa della raccomandata ordinaria. Non va inviata copia cartacea o in formato elettronico (cc/ccn) alle varie equipe distrettuali.

I servizi, acquisito il modello S1, informano la Scuola in caso di mancato contatto con la famiglia superati i 30 giorni, per permettere alla scuola di organizzarsi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ricorda di indicare sempre la residenza dell'alunno e i recapiti telefonici

I modelli S1 e le relative richieste di valutazione che vengono recapitati ai Servizi entro il 31 dicembre di ogni anno saranno presi in carico nei tempi previsti dall'accordo di programma. Tutte le richieste di accesso ai percorsi di valutazione che vengono inviate ai servizi dopo tale data saranno prese in considerazione con tempi diversi, tranne nel caso di chiara segnalazione di sospetto di gravità.

Gli specialisti e la scuola possono contattarsi, tramite i rispettivi dirigenti, attraverso la mail ordinaria, per avere ulteriori informazioni. L'esito della valutazione verrà rilasciata esclusivamente alla famiglia.

Se il soggetto viene certificato L. 104/92 verrà rilasciato modello C1 (certificazione con diagnosi clinica), il modello C2 (diagnosi funzionale) e il verbale UVMD.

La documentazione viene rilasciata **solamente alla famiglia** dopo l'espletamento di tutti gli accertamenti necessari e deve contenere le generalità dell'alunno, la diagnosi ed il/i codice/i che sintetizza il quadro clinico. La stessa deve essere consegnata dai genitori **al Dirigente Scolastico**:

- per ogni nuova individuazione di alunno, come soggetto in situazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 art 3;
- per il passaggio da un ordine di scuola all'altro, anche nell'ambito dello stesso Istituto, salvo scadenze diverse indicate nella certificazione;
- per la modifica di una diagnosi precedentemente rilasciata;
- per rinnovo a seguito di naturale scadenza della certificazione.

In caso di mancato rinnovo della Certificazione, lo specialista informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico. L'individuazione degli alunni con disabilità è compito dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (UVMD) istituita dall'ULSS e prevista dalla delibera n. 2248/07 della Giunta Regionale del Veneto (DPCM 23.2.06 n. 185). Il Verbale di Accertamento è l'atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità. Nel verbale viene anche indicato il livello di gravità, in particolare ex art 3, c. 3. Tale gravità è di competenza, di norma, della Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità. La gravità che invece viene riportata nel modello C1 (Certificazione) di pertinenza del Servizio dell'Età Evolutiva, fa riferimento esclusivamente al livello di compromissione relativo alla specifica patologia indicata.

Nel caso in cui l'alunno sia stato valutato da un privato non accreditato, i modelli C1 e C2 vengono curati da quest'ultimo su invio delle segreterie del Servizio età evolutiva; il verbale UVMD, redatto successivamente dall'Unità di Valutazione ULSS Distrettuale, cui partecipano anche gli operatori dell'equipe referente per il territorio di residenza del bambino, indicherà comunque il referente del caso, che coinciderà con lo specialista

privato. La scuola dovrà relazionarsi direttamente con tale figura di riferimento per gli incontri art 12 L.104/92.

Tutte le operazioni devono essere programmate in modo che la famiglia possa consegnare alla scuola il verbale dell'UVMD al momento dell'iscrizione (indicativamente entro febbraio per l'iscrizione all'anno scolastico successivo) o comunque entro la data in cui la scuola effettua le richieste di sostegno all'Ufficio Scolastico ambito territoriale (Ufficio V USR), attualmente entro il 31 maggio. Gli accertamenti sono validi, di norma, per tutto un ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e comunque fino alla scadenza indicata nella certificazione.

#### Rinnovo degli accertamenti

La Famiglia richiede il rinnovo degli accertamenti che sarà effettuato dall'UVMD, con modalità e tempi analoghi a quelli del primo accertamento.

La scuola, in ogni caso, informa la famiglia sulle scadenze, invitando la famiglia a procedere con la richiesta di rinnovo.

I Servizi che prendono in carico lo studente (Servizio Età Evolutiva e Servizio Integrazione Scolastica nel caso sia presente l'operatore socio-sanitario) collaborano con la scuola per la realizzazione delle azioni finalizzate all'apprendimento e all'integrazione. All'inizio di ogni ciclo scolastico, assieme alla scuola e alla famiglia, partecipano all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), documento che raccoglie e integra le osservazioni compiute sull'alunno in contesti diversi e definisce le aree di potenziamento e gli obiettivi specifici raggiungibili in un tempo congruo alla durata del documento con i relativi indicatori. Il PDF va riformulato almeno ogni due anni.

Sulla base di quanto definito e dei progressi raggiunti, ogni anno la scuola elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI), sia nella forma sintetica (in firma a tutte le componenti), sia nella forma estesa (documento di programmazione didattica della scuola firmato solo dai docenti).

Gli incontri art. 12 L. 104/92 vengono stabiliti mediante comunicazione scritta del Dirigente Scolastico, tramite PEC, al Direttore del Servizio Età Evolutiva, all'inizio di ogni anno scolastico. Le rispettive equipe formuleranno entro 30 giorni il calendario che verrà rinviato dal Direttore del servizio Età evolutiva al Dirigente Scolastico di riferimento, indicando i nominativi delle persone da invitare ad incontro. La scuola, acquisito il calendario degli incontri, provvede alla formale convocazione della famiglia, degli insegnanti e della componente ULSS, compreso il coordinatore del Servizio Integrazione Scolastica per gli O.S.S. (laddove sia presente l'operatore socio-sanitario).

Di norma gli incontri di predisposizione e verifica PDF e PEI vengono svolti in almeno due momenti: entro novembre per la predisposizione ed entro maggio per la verifica. Qualora si presentassero dei problemi o se si rendesse necessario verificare e riprogettare gli obiettivi, la scuola, in accordo con il Servizio referente, organizza un terzo incontro con gli operatori Ulss referenti e la famiglia. Analogamente, qualora la situazione clinica e scolastica dell'alunno, fosse sufficientemente stabilizzata, in accordo tra Scuola e Servizi, gli incontri possono essere ridotti ad un appuntamento annuale. Il Servizio monitora l'andamento anche attraverso i propri strumenti valutativi e riabilitativi e le verifiche periodiche con lo studente e la famiglia.

Agli incontri di predisposizione e verifica partecipano:

- docenti (in base alla calendarizzazione e all'orario della riunione, almeno il coordinatore della classe, portavoce dell'intero team, e l'insegnante di sostegno);
- gli specialisti socio-sanitari;
- l'operatore socio-sanitario (quando assegnato)
- i genitori.

L'invito ai genitori va inviato tassativamente ad entrambe le figure genitoriali in caso di situazione di separazione. Per discutere sulla situazione dell'alunno è necessaria la presenza dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

La certificazione L. 104/92 può prevedere l'assegnazione di un operatore socio sanitario per l'assistenza. L'assistenza agli studenti con disabilità è un'attività strettamente connessa con quella educativa e didattica e pertanto è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica. L'assistenza specialistica è a carico dell' ULSS, su delega dei Comuni, per gli alunni con disabilità psicofisica, e a carico dell'Amministrazione Provinciale per quelli con disabilità sensoriale.

L'ULSS quindi, in accordo con la Famiglia e la Scuola, tenuto conto delle risorse esistenti, provvede ad assegnare degli Operatori preposti all'assistenza ad alunni che, a causa della propria disabilità, presentano una riduzione grave dell'autonomia personale e che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

L'assegnazione è effettuata dal Servizio Disabilità del Distretto socio sanitario, su segnalazione del Servizio per l'Età Evolutiva o di altre strutture che hanno in carico il minore. L'intervento dell'Operatore è rivolto allo sviluppo dell'autonomia personale (igiene, alimentazione, mobilità, relazione con il contesto) ed i suoi interventi sono coordinati con quelli del team scolastico attraverso lo strumento del *P.E.I.* 

Il Servizio Disabilità, con i propri coordinatori, monitora le attività dell'operatore sociosanitario rivolto al minore, favorendo anche l'integrazione con attività extrascolastiche. Il Servizio Disabilità dell'Ulss 15 (Direttore Dott. Pupulin) si impegna, dall'a.s. 2015/2016, ad individuare, nel più breve tempo possibile, sostituti in caso di assenza dell'operatore socio-sanitario, che in linea di massima verranno inviati alle scuola non più tardi del secondo giorno di assenza (se possibile la sostituzione avverrà fin dal primo giorno). Anche per quanto riguarda le uscite didattiche, può essere richiesta la presenza dell'operatore in caso di disabilità grave, al fine di non interrompere il percorso di inclusione, purchè non si trovi in compresenza con l'insegnante di sostegno. Ogni componente, in base alle proprie competenze e mandati istituzionali, accompagna la persona con disabilità e la sua famiglia ad individuare il proseguo formativo in considerazione del grado di competenza e di autonomia raggiunto.

ATTO	RESPON- SABILITA'	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI INDICATI	
Certificazione	Famiglia o	ULSS	All'inizio di ogni ciclo	
di handicap	Tutore		scolastico Prima dell'iscrizione (entro gennaio)	
Diagnosi	ULSS	ULSS	All'inizio di ogni ciclo scolastico	
Funzionale			Entro 45 giorni dall'iscrizione (metà	
			marzo)	
Profilo	Dirigente	ULSS, scuola,	All'avvio del primo anno scolastico	
Dinamico	Scolastico	famiglia, altri	Entro maggio per alunni in uscita	
(PDF)			dall'ordine di scuola e comunque	
			ogni due anni (I, III, V Primaria, I e	
			III Secondaria I grado, I, III e V	
			Secondaria II grado)	
Piano□Educati	Dirigente	Scuola, ULSS,	Definizione entro novembre di ogni	
vo	Scolastico	famiglia, Enti	anno scolastico (prima verifica entro	
Individualizzato		locali e altri	metà 2° quadrimestre, seconda	
(PEI)			verifica fine anno scolastico)	

#### Area Disturbi specifici di apprendimento

L'art.3 della L. 170/10 attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di D.S.A., distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, per individuare un alunno con potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento. Tali attività hanno il solo fine di individuare precocemente casi sospetti o a rischio D.S.A. sin dai primi anni del percorso scolare.

La L. R. n. 16 del 2010 dà precise indicazioni alla scuola sulla modulistica da utilizzare per la segnalazione e alle UU.LL.SS sulle caratteristiche del modello per la Certificazione di DSA.

In base alla norma, è il servizio socio-sanitario, contattato dai genitori, a mettere in atto un approfondimento diagnostico che di norma deve avvenire entro sei mesi dalla richiesta di consulenza a seguito di segnalazione che viene consegnata dalla scuola alla famiglia.

Sintetizzando, l'iter previsto dalla norma è il seguente:

- individuare gli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo tramite attività di osservazione mirata agli apprendimenti basate sul protocollo regionale USR e Regione Veneto (protocollo regionale siglato a febbraio 2013)
- attivare percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà (potenziamento);
- segnalare alle famiglie i casi di soggetti "resistenti" all'intervento didattico.

Il modello vincolante da consegnare ai genitori per attivare una presa in carico da parte dei servizi è l'allegato A2 del Protocollo Regionale. Gli altri allegati (osservazione e percorso di potenziamento) possono essere compilati e vengono conservati a scuola.

Gli interventi previsti per alunni/studenti che presentano DSA chiedono la collaborazione tra scuola, famiglia, regione e servizi sanitari, pur nella specificità dei rispettivi ruoli: l'esperienza acquisita negli ultimi anni indica la necessità di integrare le competenze pedagogico-didattiche con quelle socio-sanitarie e con quelle legate alle politiche di inclusione e prevenzione della dispersione, per assicurare un corretto intervento in ambito scolastico.

In casi di particolare complessità può essere utile prevedere un incontro annuale tra specialisti sanitari e docenti referenti, richiedendo la presenza del coordinatore della classe o dell'intero consiglio di classe/interclasse, in base alla specifica situazione dell'alunno.

La diagnosi di dislessia e disortografia viene formulata non prima della fine del II anno del primo ciclo di istruzione, mentre per la diagnosi di discalculia e disgrafia è necessario aspettare il termine del terzo anno. Tuttavia, già nella I classe del primo ciclo di istruzione,

importanti discrepanze tra le competenze cognitive generali e l'apprendimento della lettoscrittura e delle abilità in ambito logico-matematico, possono essere rilevate come indicatori di rischio. La presenza di tali indicatori, pur non consentendo una diagnosi di specificità, permette l'attivazione di procedure abilitative pedagogico- educative atte all'attenuazione delle difficoltà presenti nell'alunno.

La certificazione DSA deve contenere le informazioni necessarie per stilare il Piano Didattico Personalizzato (PDP), in particolare quelle relative alla personalizzazione delle strategie compensative; la menzione della sola categoria diagnostica non è sufficiente per la definizione delle misure didattiche appropriate per il singolo soggetto. La certificazione deve contenere gli elementi (caratteristiche individuali del soggetto con le aree di forza e di debolezza) per delineare un profilo di funzionamento, le misure dispensative e compensative da adottare e l'eventuale necessità e opportunità di dispensa dalla lingua straniera scritta<sup>2</sup>.

Il completamento dell'iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico. In ogni caso la Certificazione di DSA può essere stilata in qualsiasi momento dell'anno. Scuola e Servizi concordano che, in attesa della conclusione dell'iter valutativo, si fa riferimento alla certificazione in scadenza o appena scaduta.

Gli Istituti Scolastici, di norma, riconoscono come valide le certificazioni rilasciate dal servizio sociosanitario e da enti accreditati presenti negli elenchi regionali.

#### Area BES (non L. 104/92, non L. 170/2010)

E' facoltà del genitore consegnare alla scuola eventuali relazioni cliniche redatte dal Servizio o da altri specialisti; la scuola, nella sua autonomia, ha facoltà di mettere in atto azioni in considerazione della relazione clinica e redigere un Piano Didattico Personalizzato, che comunque può essere stilato anche in base alla sola decisione del team docenti o del Consiglio di Classe.

14

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In merito alla dispensa dalla lingua scritta si ricorda che "dispensa" ed "esonero" non sono sinonimi e prevedono esiti molto diversi in sede di Esame di Stato: dispensa = prova alternativa orale; esonero = mancato conseguimento del titolo e acquisizione del solo Attestato.

#### CRITICITA' EMERSE IN SEDE DI CONFRONTO ULSS/SCUOLA

#### **ULSS**

1) Famiglie che si rivolgono a Centri Diagnostici privati.

Alcune famiglie si rivolgono ai Centri Diagnostici privati per una valutazione; l'ULSS non può sottoscrivere diagnosi effettuate da altri e non può svolgere una nuova valutazione allo stesso soggetto in tempi brevi, per ragioni cliniche. Data questa criticità, l'ULSS 15, In via sperimentale, opera convocando le equipe dei Centri Diagnostici privati in sede di UVMD per una discussione sul caso che viene effettuata su dati documentali; provvede quindi alla sottoscrizione della valutazione qualora reputi che vi sia congruenza tra i dati forniti e la presentazione del caso. In tale situazione saranno gli specialisti dei Centri Diagnostici privati a seguire il caso anche per gli adempimenti inerenti al percorso scolastico (riunioni art. 12 L. 104/92, contatti con l'insegnante di sostegno ecc.).

2) Le certificazioni DSA da parte di Enti Accreditati.

L'accreditamento delle strutture, di competenza regionale, non verrà rinnovato; ne consegue che tale situazione provocherà un maggior carico di valutazioni per i servizi dell'ULSS. In attesa di nuove disposizioni regionali sia l'ULSS, sia la Scuola si assumeranno la responsabilità, ognuno per la propria competenza, di prendere in considerazione la validità delle Certificazione di DSA da parte di Centri con accreditamento scaduto o in scadenza.


#### SCUOLA

1) Assegnazione di risorse per l'inclusione (sostegno).

Risorse di sostegno in deroga vengono assegnate solo in presenza dell'espresso riferimento alla situazione di gravità secondo i presupposti riferiti all'art.3 comma 3 nel verbale di UVMD; per tutte le situazioni in cui non è presente tale riferimento, viene assegnata una quantità predefinita di risorse indipendente dal livello di gravità indicato dalla certificazione.

Ciò mette in difficoltà la scuola nella considerazione dei Bisogni Educativi Speciali individualizzati, che sarebbero da valutare caso per caso. Una disabilità lieve e una disabilità grave non in deroga in genere richiedono soluzioni differenti e, nello specifico, un numero di ore maggiore per "l'alunno medio-grave" rispetto a quello da destinare all'alunno con livello "lieve" di compromissione.







#### TITOLO: Integrazione alunni stranieri

Documento redatto dal gruppo di lavoro:

Prof. Breda Adriano Dott.ssa Minozzi Roberta Dott.ssa Polato Claudia Prof. Zampieri Pierpaolo

#### Premessa generale

Questo documento nasce dalla collaborazione tra i Servizi Azienda Ulss 15 dell'Area Infanzia Adolescenza e Famiglia (Consultorio Familiare e Servizio per l'Età Evolutiva) e i Dirigenti Scolastici del territorio dell'Alta Padovana che riuniti in un tavolo rappresentativo hanno stilato e approvato i contenuti del presente documento.

L'esigenza di tale incontro nasce dalla consapevolezza che il progetto educativo che investe bambini e ragazzi si sviluppa tra una pluralità di attori: in primis la famiglia, la scuola, le varie agenzie sociali e qualora vi siano delle difficoltà anche i Servizi Socio Sanitari.

Per questo motivo i rappresentanti del mondo della scuola e dei Servizi socio sanitari hanno sentito l'esigenza di trovarsi per individuare delle modalità di comunicazione e di riflessione integrate nelle situazioni riguardanti i minori e per stabilire delle buone pratiche di collaborazione.

In particolare questo documento si rivolge all'integrazione degli alunni stranieri con caratteristiche di vulnerabilità.

La possibilità di confrontarsi tra le due istituzioni per co-costruire un progetto di coinvolgimento della famiglia e di sostegno al bambino/ragazzo per l'intercettazione precoce delle situazioni di vulnerabilità, rientra nell'ambito preventivo all'evoluzione di comportamenti disfunzionali, a rischio di cronicità, fino ad arrivare al disagio e/o alla psicopatologia.

La collaborazione fra Scuola e Servizi Socio sanitari, secondo quanto suggerito dagli "Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico, a cura del Pubblico Tutore, Regione del Veneto, 2008, prevede che ..."nel momento in cui gli insegnanti intercettano delle situazioni di disagio sono assolutamente liberi di chiedere consulenza ai Servizi Sociali e /o Socio-sanitari del territorio e di avviare con loro un percorso di confronto e approfondimento dei segnali raccolti".

Inoltre, nell'approfondimento sulla privacy, si scrive che i dati che la scuola detiene possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In questo progetto è coinvolto un attore del Terzo Settore in convenzione con l'Azienda Ulss 15 tenuto, come stabilito dalla convenzione stessa, all'obbligo di riservatezza dei dati raccolti.

Gli operatori del terzo settore (mediatori linguistico-culturali, counselor, ecc.), quando operano in ambito scolastico, devono essere autorizzati, previo consenso dei genitori, e nominati incaricati del trattamento dei dati personali dal Dirigente Scolastico.

#### Breve descrizione dei tre attori coinvolti e funzioni generali:

#### Servizio sociosanitario dell'Unità Organizzativa Infanzia Adolescenza e Famiglia A. Ulss 15 Alta Padovana (Consultorio Familiare CF e Servizi per l'Età Evolutiva SEE)

Il Servizio per l'Età Evolutiva (SEE) favorisce la promozione e la tutela della salute a livello individuale e familiare e la presa in carico globale ed integrata dei problemi connessi allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva nel rispetto del "diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale" (vedi Convenzione ONU – New York 1989 e L. n. 176 del 1991).

Strutturato in èquipes multiprofessionali (territoriali e specialistiche), si rivolge ai bambini e ai ragazzi da 0 a 18 anni di età che presentano problemi o disturbi in uno o più ambiti dello sviluppo e alle loro famiglie favorendo la promozione e la tutela della salute globale dei minori e delle loro relazioni all'interno della famiglia stessa.

In particolare accoglie quanti presentano fasi critiche nello sviluppo psico-fisico, evidenziando disturbi in uno dei seguenti ambiti: cognitivo, affettivo-relazionale, psicologico, psichiatrico, di apprendimento, sensoriale, neuromotorio.

Il SEE interviene inoltre nelle situazioni che presentano problematiche di deprivazione, trascuratezza o abuso materia trattata su delega degli Enti Locali.

#### Scuola

"L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva. Infatti l'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza tra comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità ed

appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidimensionali di ciascuno, italiano e non." (Linee guida 2014)

"Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale."

"Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative." (Linee guida 2006)

#### Servizio di Mediazione Linguistico Culturale

Il Servizio di Mediazione Linguistico Culturale è un dispositivo che favorisce l'accoglienza delle famiglie immigrate nei Servizi Sociosanitari e nelle scuole per rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono la comunicazione tra istituzioni e utenza, migliorare la qualità delle prestazioni offerte dai servizi, facilitare l'accesso, favorire l'integrazione sociale, individuare opportunità e percorsi positivi di prevenzione e superamento dei conflitti.

Le azioni previste riguardano l'accompagnamento dei genitori all'interno dei servizi sociosanitari e della scuola per favorire la conoscenza dei sistemi istituzionali italiani, per promuovere un accesso consapevole e partecipato relativamente alla crescita e all'educazione dei figli.

Da circa 10 anni l'Aulss 15 si avvale della collaborazione, tramite convenzione con il privato sociale, del Servizio di Mediazione culturale per sostenere il pensiero di F. Rosenbaum "perciò mi batto perché la società, e la scuola in particolare, riconoscano il ruolo imprescindibile di tutte le lingue materne o prime nella costruzione del pensiero e perché le famiglie abbiano il diritto di interagire con gli operatori grazie alla mediazione linguistico culturale".

#### Fonti Normative e bibliografiche

- Legge 6 marzo 1998, n. 40 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- 4. <u>Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri</u> (allegato alla C.M. 24/2006)
- 5. Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 Interventi nel settore dell'immigrazione
- DPCM 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
- Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale (ottobre 2007)
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 (29 novembre 2007), art. 9 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico a cura del Pubblico tutore Regione Veneto 2008
- 10. <u>C.M. 8 gennaio 2010, n. 2</u> Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
- 11. Linee guida del Servizio per l'età evolutiva D.G.R. 1533/2011
- 12. <u>Protocollo unico condiviso per l'accoglienza di alunne/i straniere/i</u> (Rete Mosaico e Rete Senza Confini, giugno 2011)
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (allegato alla C.M. 4233 del 19 febbraio 2014)

#### Obiettivi

Individuare precocemente le situazioni di vulnerabilità intese come quell'insieme di fattori individuali, ambientali, sociali e culturali che concorrono a rendere una persona a rischio di un percorso evolutivo non adeguato e/o di dispersione o abbandono scolastico.

- 1. Fattori individuali:
  - a. facilità alla distrazione:
  - b. lentezza nell'apprendimento e nell'adattamento alle regole scolastiche;

c. difficoltà ad entrare in relazione con i coetanei e gli adulti.

#### 2. Fattori ambientali:

- a. non aver frequentato la scuola dell'infanzia;
- b. mancanza dei materiali richiesti;
- c. mancata adesione ai progetti scolastici per questioni economiche;
- d. mancata adesione alle attività di socializzazione proposte dalla scuola per favorire l'integrazione all'interno della classe (ad esempio viaggi di istruzione ed altre attività);
- e. scarsa o nulla partecipazione dei genitori alla vita scolastica del proprio figlio;
- f. mancato utilizzo della lingua italiana in casa soprattutto se la famiglia è da tempo residente in Italia;
- g. povertà della famiglia.

#### 3. Fattori sociali:

- a. difficoltà di inserimento nel territorio/comunità di appartenenza;
- b. scarsa o nulla partecipazione alle attività extrascolastiche e alle manifestazioni culturali della comunità;
- c. mancata adesione alle attività di socializzazione proposte dai coetanei (compleanni, feste ecc.).

#### 4. Fattori culturali:

a. mancanza di pari opportunità per questioni legate al genere.

#### Definizione e descrizione della procedura

Al fine di intercettare le situazioni sopradescritte e di codificarle si è pensato di individuare uno strumento di lettura condivisa di quanto emerso dalle osservazioni degli insegnanti (scheda di richiesta miniequipe), che serva a connettere i diversi punti di vista e le competenze specifiche al fine di articolare un progetto per il minore e la sua famiglia.

Tale strumento è stato denominato "miniequipe" ed è composto dai referenti del SEE per l'integrazione dei bambini e ragazzi stranieri, dall'assistente sociale del SEE del territorio di residenza del minore, dal dirigente e/o dalla funzione strumentale/dall'insegnante referente, dall'/dagli insegnante/i di classe, da un rappresentante del Servizio di Mediazione culturale.

Per meglio permettere la discussione della situazione è stata predisposta, dai referenti SEE dell'Azienda Ulss 15 per l'integrazione dei bambini e ragazzi stranieri e dai Dirigenti scolastici referenti delle due reti per l'integrazione degli alunni stranieri, una scheda che orienti l'osservazione da parte degli insegnanti e che sia utile a individuare eventuali elementi di vulnerabilità.

Fase prima: osservazione e compilazione della scheda (allegato "A") da parte degli insegnanti e sua trasmissione a cura del Dirigente scolastico al Direttore U.O.I.A.F. Dott.ssa Maria Cristina Mambelli tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.ulss15.pd.it

Le referenti Polato e Minozzi provederanno ad organizzare e calendarizzare gli incontri; il Direttore dell' U.O.I.A.F. invierà una mail con la data e la sede della miniequipe al Dirigente scolastico che provvederà ad invitare gli insegnanti.

Fase seconda: durante la miniequipe gli operatori del SEE, gli insegnanti della scuola e gli operatori del Servizio di Mediazione Linguistico Culturale valutano la situazione, definiscono un progetto comprendente ruoli, obiettivi, azioni, tempi di realizzazione e monitoraggio; si prevede la stesura di un verbale in sede di miniequipe a completamento della scheda di invio che verrà restituito alla scuola, con l'individuazione dei referenti: uno per la scuola e uno per il SEE.

Qualora durante la discussione emergano degli elementi che possono richiedere un invio diretto al Servizio per l'Età Evolutiva (SEE) o al Servizio Sociale professionale, si utilizzeranno le consuete modalità di accesso ai servizi regolamentate dagli accordi di programma o quelle previste nelle situazioni di tutela dei minori.

In queste ultime fattispecie (disabilità presunta, tutela, presunto disturbo di apprendimento, disagio) verrà elaborato un progetto che faciliti l'accesso ai servizi.

Fase terza: attivazione azioni concordate in miniequipe come da decisioni/progetto individualizzato e loro monitoraggio. Eventuali interventi in ambito scolastico di operatori esterni (assistenti sociali, mediatori culturali, counselor, ecc.) vanno autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico con il consenso dei genitori o degli esercenti la patria potestà. Inoltre gli operatori del terzo settore (mediatori linguistico-culturali, counselor, ecc.), quando operano in ambito scolastico, devono essere nominati incaricati del trattamento dei dati personali dal Dirigente Scolastico.

Fase quarta: incontro finale con i Dirigenti scolastici e/o le funzioni strumentali/gli insegnanti referenti per verificare l'andamento delle miniequipe (casi discussi, progetti realizzati, orientamenti futuri).

#### Destinatari

I primi destinatari della presente procedura sono gli insegnanti e gli operatori dell'Aulss e i beneficiari sono i bambini/ragazzi e le loro famiglie.

#### Allegati

- All. A: Scheda di richiesta miniequipe
- All. B: Autorizzazione per intervento a scuola di operatori esterni (assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali counselor, ecc.)
- All. C: Consenso dei genitori o degli esercenti la patria potesta all'intervento di operatori esterni (assistenti sociali, mediatori linguistico-culturali counselor, ecc) a scuola
- All. D: Lettera di nomina dell'incaricato al trattamento dei dati personali

#### ALLEGATO "A" SCHEDA DI RICHIESTA MINIEQUIPE







#### Intestazione dell'Istituzione Scolastica

#### SCHEDA DI RICHIESTA MINIEQUIPE

2 Scuola dell'Infanzia 2 Scuola primaria	2 Scuola secondaria 1° gr	rado 🛭 Scuola secondaria 2°
grado		
Sede:	Insegnante	referente:
Data:		
	sul minore e sulla famiglia	a
Cognome e nome	2 M ? I	7
Nato/a	i1	
Se nato all'estero indicare da quanto tempo	è in Italia	
Residenza	nazionalità	
Padre	nazionalità	
Madre		
Classe frequentata		
Scuole frequentate in Italia - scuola dell'in	fanzia SI	NO anni
- scuola primari	a SI	NO anni
- scuola second	aria di primo grado SI	NO anni
Utilizzo protocollo di accoglienza: SI NO		
Primo colloquio con o senza mediatore ling		
Altri colloqui con o senza mediatore linguis		
Ore di insegnamento L2		
Attività specifiche di accoglienza in classe		
Attività specifiche di accognenza in ciasse		
Presenza di fratelli, parenti nella scuola		
Esperienze extrascolastiche		

Motivo della segnalazione in sintesi		
Osservazioni specifiche		
❖ Stato degli apprendimenti (eventuali prove utilizzate a scuola e relativi esiti)		
Precisare gli strumenti usati con l'alunno per valutare lo stato degli apprendimenti:		
Dalla valutazione è emerso quanto segue:		
Comunicazione ed espressione linguistica: Come si esprime:		
Comprensione della lingua italiana orale e scritta:		
Produzione in lingua italiana orale e scritta:		
Produzione in lingua madre (può essere rilevata tramite mediatori o informazioni da parte dei genitori):		
Utilizzo della lingua madre con adulti e /o pari: SI NO		
❖ Piano scolastico in generale:		
Ambito logico matematico		

Ambito artistico-espressivo, motorio	
Ambito comportamentale	
Motivazione	
Altre osservazioni	
❖ Piano relazionale:	
Relazione con i pari	
	<u> </u>
Relazione con gli adulti	
Relazione scuola – famiglia (modalità di com figlio)	unicazione, condivisione del modo di stare a scuola del
,	
Firma dei docenti	Firma del Dirigente scolastico

#### **VERBALE MINIEQUIPE**

Luogo	Data	
Partecipanti:		
Decisioni assunte/Progetto		
individualizzato		
Referente della scuola:		
Referente del SEE:		
Firme dei partecipanti alla miniequipe		

#### **ALLEGATO B**

# [INTESTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA] AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTO A SCUOLA DI OPERATORI ESTERNI (ASSISTENTI SOCIALI, MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI COUNSELOR, ECC.)

Prot. n.			
		Agli Operatori Esterni	
	e GenerAzioni L.R. 9/90 ar	ENTE SCOLASTICO nnualità 2013 (anno scolastic niniequipe del	
	AU	TORIZZA	
i sottoelencati operatori es	terni:		
Cognome	Nome	Profilo professionale	Ente di appartenenza
	, che si	terrà in data	la patria potestà dell'alunno presso
in supporto			nei seguenti giorni
		di ore;	
	, lì		
		Il Dirigente So	colastico

#### ALLEGATO C

# CONSENSO DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA ALL'INTERVENTO DI OPERATORI ESTERNI (ASSISTENTI SOCIALI, MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI COUNSELOR, ECC) A SCUOLA

Al Dirigente Scolastico

	_	dell'Istituto	
Il sottoscritto		nato a	il
		llunno, facendo seguito alla ric	nato a chiesta pervenuta dall'istituzione
scolastica al fine di garar	ntire il successo formativo	dello stesso, consente che i se	guenti operatori esterni
Cognome	Nome	Profilo professionale	Ente di appartenenza
	;	, in data	la patria potestà dell'alunno presso
_	all'alunno	•	
	, lì		la notrio notoctà
		Il Genitore / L'esercente	на распа росема

### ALLEGATO D [INTESTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA] LETTERA DI NOMINA DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LETTERA DI NOMINA DELL'INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
All'Operatore Esterno
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituzione scolastica;
<ul> <li>Vista l'autorizzazione all'intervento a scuola prot. n del;</li> <li>Considerato che, nell'ambito di tale intervento, la S.V. compie operazioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle norme previste in materia;</li> </ul>
NOMINA IA S.V. INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La S.V. è pertanto autorizzata all'accesso e al trattamento dei dati personali di alunni e genitori, nella misura e nei limit previsti dal profilo professionale e dai compiti in esso previsti e nel rispetto della normativa vigente.  Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati
Nello svolgimento di tale incarico la S.V. avrà accesso ai dati personali gestiti da questa istituzione scolastica e dovrà attenersi alle seguenti istruzioni, ai sensi dell'art 11 del D.Lgs. 196/2003:
<ul> <li>Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza;</li> <li>Raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzarli in altre operazioni de trattamento in termini compatibili con tali scopi;</li> </ul>
<ul> <li>Verificare che siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;</li> </ul>
<ul> <li>Conservarii in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quelle necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;</li> </ul>
<ul> <li>Non comunicare a terzi, al di fuori dell'ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsivoglia date personale;</li> </ul>
•Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi;
•Informare prontamente il Titolare e il Responsabile del trattamento qualora si verificasse la necessità di porre in essere operazioni di trattamento di dati personali per finalità o con modalità diverse da quelle risultanti dalle istruzioni ricevute nonché di ogni istanza di accesso ai dati personali da parte di soggetti interessati e di ogni circostanza che esuli dalle istruzioni impartite alla S.V.
Accedere solo ai dati strettamente necessari all'esercizio delle proprie funzioni;
<ul> <li>Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione de Titolare;</li> </ul>
<ul> <li>Non fornire telefonicamente o a mezzo fax dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della lore identità;</li> </ul>
•Rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza e l'integrità dei dati, La presente nomina di incaricato al trattamento dei dati personali è relativa al periodo di intervento svolto all'interno dell'Istituto Comprensivo e può essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile del trattamento dei dati personal
senza preavviso.  La presente nomina si intende automaticamente revocata alla data di cessazione dell'intervento presso questa istituzione scolastica. Successivamente a tale data, la S.V. non sarà più autorizzata ad effettuare alcun tipo di trattamento di dati pe conto di questa istituzione scolastica.
Qualunque violazione delle modalità sopra indicate e delle linee guida consegnate con la presente dà luogo a preciso responsabilità, ai sensi delle norme contenute nel D. Lvo 196/03.
, lì

nomina ad Incaricato al trattamento dei dati personali, e si impegna a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminate e comprese. <u>I</u> sottoscritt si impegna altresì a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nel corso del presente incarico, anche per il tempo successivo alla sua cessazione, senza limiti temporali.

(firma dell'incaricato)\_\_\_\_\_

\_ I \_\_\_ sottoscritt\_

(data)\_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto la presente



## TITOLO : Procedure di collaborazione Scuola/servizi in materia di protezione, cura e tutela dei minori di età.

#### Documento redatto dal gruppo di lavoro:

Dott. Francesco Callegari
Dott. ssa Federica Bovo
Dott.ssa Marconato Fiorenza
Dott.ssa Pesce Mariella
Dott.ssa Franca Bonello
Dott.ssa Giuliana Ceccon
Dott.ssa Bruna Viotto

Dott.ssa Francesco Onofri

Dott.ssa Emanuela Tisatto

#### LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA: obbligo di denuncia

L'articolo 331 del codice di procedura penale stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza "nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio". Deve essere fatta "denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito". Tanto il personale insegnante quanto il personale ATA rientrano nella categoria degli incaricati di pubblico servizio.

Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, **perseguibili d'ufficio** e per i quali vi è l'obbligo di denuncia, si possono menzionare:

- Il reato di " maltrattamento in famiglia o verso fanciulli" (art. 572 codice penale). Commette tal reato chiunque maltratta una persona della famiglia di qualunque età o minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata
- Il reato di "violenza sessuale" (art. 609 bis 609 septies). E' un reato perseguibile d'ufficio quando è compiuto ai danni di un minore di 18 anni; i rapporti sessuali di un adulto con un minore di 14 anni sono equiparati a violenza sessuale (cfr. nota 1)

#### PREGIUDIZIO: (cosa si intende)

Con il termine di "pregiudizio" si intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo per la salute psico- fisica del minore. Questa condizione, obiettiva e non transitoria, non va ad assicurare al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-evolutivo e una idonea crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale. Possono costituire situazione di pregiudizio:

- la grave trascuratezza,
- lo stato di abbandono,
- il maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti,
- la grave e persistente conflittualità tra i coniugi,
- la violenza assistita.

Oltre alle forme più consolidate di disagio, già riconosciute a livello sociale e normativo, vi sono delle **situazioni "intermedie**", significative sul piano scolastico e da cui gli insegnanti

possono trarre elementi per identificare un certo "malessere" in un singolo individuo o in un gruppo di allievi:

- conflitti.
- · aggressività tra compagni di scuola,
- bullismo:
- difficili condizioni familiari:
- alunni fragili.

#### INDICATORI DI DISAGIO DEL MINORE RILEVABILI A SCUOLA

L'insegnante può cogliere precocemente i segnali di rischio e/o malessere di un minore, condividerli con i colleghi e il Dirigente scolastico e comunicarli ai Servizi per progettare insieme in quale modo aiutare il bambino e/o ragazzo interessato (vedi diagramma allegato)

Per "maltrattamento all'infanzia" si intende ogni situazione in cui un soggetto di età inferiore ai diciotto anni è oggetto di violenza fisica, sessuale e/o psicologica.

Le diverse tipologie di maltrattamento possono essere così sintetizzate: maltrattamento fisico, abuso sessuale, maltrattamento psicologico, trascuratezza, ipercura.

Gli indicatori di maltrattamento fisico e trascuratezza rilevabili a scuola sono: segni di traumi, contusioni, ematomi, fratture, bruciature, presenza di gravi segni di trascuratezza come malnutrizione, assenze continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici, cambiamenti repentini d'umore.

Gli **indicatori di un possibile abuso di tipo sessuale** possono consistere in comportamenti sessualizzati con i compagni, disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali, conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.

La scarsa attenzione, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari da parte dell'adulto possono invece manifestarsi nel bambino/adolescente che sta subendo un maltrattamento psicologico.

Alcune situazioni di disagio rilevate dagli insegnanti sono riconducibili a situazione di sofferenza del minore legate all'ambiente socio – familiare. Le difficili condizioni familiari

sono tra le cause principali dell'evasione scolastica e più in generale della dispersione scolastica. Tra gli **indicatori** di una attenzione scarsa prestata al bambino/ adolescente da parte dell'ambiente adulto, si rilevano:

- igiene approssimativa,
- abbigliamento trascurato o al contrario fin troppo ricercato e inadatto alle attività scolastiche;
- scarsa autonomia del bambino o ridotta competenza in attività che si apprendono in famiglia (vestirsi, lavarsi, allacciarsi le scarpe);
- difficoltà a relazionarsi serenamente con gli adulti;
- difficoltà a comprendere e rispettare le regole di convivenza;
- compiti svolti a casa con trascuratezza,
- ritardi sistematici nell'arrivo a scuola:
- corredo scolastico trascurato e incompleto.

Il "malessere" che un bambino/adolescente potrebbe vivere in modo più o meno nascosto, si manifesta facilmente a scuola. La "fragilità" degli alunni sul versante personale e della socialità si traduce, infatti, in fragilità sul piano dell'apprendimento. La problematica si presenta nelle forme più varie: alunni distratti che seguono l'insegnante per brevi tratti di attenzione, alunni svogliati che non amano la scuola, disinteresse per ogni attività, scarsa partecipazione alle attività educative di gruppo, alunni facilmente preda di forme di dipendenza indotte da telefoni cellulari, IPod, video games, a tutto discapito dell'impegno scolastico. Anche un improvviso e persistente atteggiamento di ritiro potrebbe essere il segnale di una condizione di abuso e/o maltrattamento.

I problemi più comuni che però gli insegnanti affrontano sono quelli legati all'irrequietezza degli alunni e/o comportamenti riconducibili al bullismo/cyber bullismo. Tra gli indicatori si evidenziano: alunni con comportamenti aggressivi e/o poco educati alla socialità; presenza di relazioni conflittuali nel gruppo classe; alunni isolati, emarginati, spesso portatori di malessere anche fisico che talvolta sfocia in vere e proprie fobie scolastiche, alunni prepotenti e soverchianti, alunni che rubano oggetti/merende oppure se li fanno consegnare attraverso intimidazioni, conflitti tra insegnanti e studenti i quali rispondono agli insegnanti con comportamenti sfidanti, danneggiamento di luoghi o oggetti del contesto scolastico.

È importante tenere conto che nelle situazioni di maltrattamento e abuso raramente si riscontra uno solo degli indicatori descritti: è più frequente che questi si presentino in

associazione fra loro. Ne consegue che quando si riscontra la presenza di più indicatori contemporaneamente è molto probabile che ci si trovi di fronte ad un autentico caso di rischio e/o di pregiudizio e che pertanto sia opportuno il coinvolgimento del Dirigente Scolastico per condividere le decisioni più utili, seguendo la proceduta illustrata nel diagramma allegato.

## **COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI**

L'azione nei confronti di un bambino/adolescente va co-costruita tra i soggetti della famiglia, della scuola e dei servizi territoriali.

La presenza di una situazione di "grave disagio" e di "rischio" in un singolo bambino/ragazzo e/o un gruppo di alunni, rende necessaria la comunicazione e quindi collaborazione tra scuola e servizi, pur mantenendo ciascuno la propria peculiare autonomia per le specifiche differenze istituzionali e modalità operative.

Per tale collaborazione i servizi socio-sanitari forniscono alla scuola la **scheda d'accesso** (scheda di segnalazione di rischio di pregiudizio, **allegato 1**). Attraverso questo modulo si raccolgono i dati essenziali e sufficienti a descrivere il minore che presenta profili di rischio e le informazioni relative alla natura del problema.

# Per quanto riguarda gli aspetti metodologici:

- Facendo riferimento agli indicatori di disagio descritti, individuare nei team docenti e/o Consigli di classe, una raccolta di osservazioni, dati e fatti precisi rispetto alla difficoltà espressa dal minore
- contestuale coinvolgimento della famiglia (nota 2): se i comportamenti manifestati dal minore si configurano come inusuali è utile coinvolgere la famiglia per condividere analisi della situazione e possibili soluzioni (vedi anche CONSENSO INFORMATO);
- coinvolgere i Servizi per formare un gruppo di lavoro ed elaborare delle ipotesi interpretative sul problema;
- si passerà a progettare un piano di intervento comune tra Scuola (famiglia) e Servizi ciascuno secondo iL proprio ruolo e competenze.
- dopo aver stabilito il progetto d'intervento sarà necessario definire modalità e tempi per il monitoraggio e la verifica degli esiti.

Il rapporto con il SEE/CF sarà tenuto direttamente dal DS con il coinvolgimento del team dei docenti o del CdC come da organizzazione interna ad ogni Istituto.

Il SEE comunica tempestivamente al DS l'esistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di progetti predisposti su base consensuale con i genitori, qualora vengano modificati il regime giuridico dei genitori rispetto alla responsabilità genitoriale e/o il collocamento dei minori, con la conseguente assunzione di compiti relativi alla gestione ordinaria o straordinaria del minore da parte di figure diverse da quelle genitoriali.

#### IL CONSENSO INFORMATO

Nel momento in cui gli insegnanti osservano una situazione di rischio possono chiedere consulenza ai servizi socio-sanitari dell'equipe territoriale di competenza tramite DS e iniziare insieme un approfondimento dei segnali indicatori raccolti. Il rapporto di collaborazione tra scuola e servizi deve tener conto del consenso informato dei genitori del minore o di chi per esso.

Una volta avviato il percorso:

- 1- Scuola e servizi dovrebbero concordare una strategia d'azione che ha come scopo il coinvolgimento della famiglia: per esempio la scuola può incoraggiare la famiglia a rivolgersi ai Servizi allo scopo di fornire un sostegno psicologico al bambino/adolescente e nei casi di dispersione /evasione scolastica. <u>I genitori, in questi casi, saranno i primi destinatari delle azioni intraprese dalla scuola e potranno essi stessi richiedere un eventuale coinvolgimento dei Servizi (nota 3).</u>
- 2- Nel caso in cui gli insegnanti percepiscano l'esistenza di una situazione di rischio di pregiudizio la scuola è legittimata, nell'interesse superiore del minore, a far conoscere la situazione ai Servizi senza il consenso informato dei genitori. In questo caso prevale il "principio di beneficità e il preminente interesse del minore" (per esempio maltrattamento, abuso sessuale intrafamiliare, grave trascuratezza).
- 3- Nei casi in cui <u>la famiglia si rifiuta di collaborare</u> al progetto della scuola, anche dopo numerosi solleciti, il DS segnalerà al Direttore dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia con breve relazione la situazione specifica affinché i Servizi intervengano per arginare il rischio che il minore sta vivendo e adottare le misure previste dalla legge. <u>E' importante che la famiglia sia informata dal Dirigente scolastico della segnalazione che la scuola sta inviando al Servizio (a parte i casi già citati di grave maltrattamento o abuso sessuale intrafamiliare, per i quali l'informazione alla famiglia esporrebbe il minore al rischio di subire ulteriori violenze).</u>

4- Non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di notizia di reato di cui sia vittima il minore (nota 3) Se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia è tenuto alla denuncia in forza del principio di legalità. Sarà bene che l'insegnante sia accompagnato, in questa azione, dal dirigente scolastico con l'eventuale consultazione dei Servizi socio-sanitari (vedi obbligo di denuncia).

Si ritiene che il documento debba essere condiviso in appositi momenti formativi con tutto il personale della scuola.

## **DISAGIO DEGLI ADOLESCENTI**

Ci sembrano, infine, necessarie alcune considerazioni rispetto alle situazioni di disagio psicologico, anche acuto, che riguardano gli adolescenti (escludiamo, quindi, le situazioni che denotano rischio di pregiudizio o pregiudizio e quelle dalle quali emerga una notizia di reato). In questi casi riteniamo si debba tener conto, oltre che di quanto appena detto, anche della specifica fase evolutiva attraversata dal ragazzo e del significato che l'espressione del disagio può avere, in quel preciso momento storico, rispetto alla sua economia psichica. In particolare, ci sembra fondamentale che l'insegnante o gli insegnanti che percepiscono il disagio, o che siano destinatari di una confidenza/richiesta di aiuto da parte dell'interessato, si prendano tempo per comprendere la situazione e per valutare se, con il loro aiuto, il ragazzo può attivare le soluzioni e le risorse necessarie. Non si deve infatti sottovalutare la funzione di supporto psicologico/educativo e di contenimento emotivo che può svolgere la scuola. Se il ragazzo chiede che la propria famiglia non venga informata, è sempre bene valutare attentamente e collegialmente i motivi di tale richiesta (eventualmente chiedendo anche una consulenza telefonica all'equipe adolescenti del SEE), che spesso è motivata dal bisogno profondo di tutelare un assetto narcisistico fisiologicamente fragile ed un'immagine di sé autonoma e competente, che ha preso le distanze dalla dipendenza infantile; oppure dal bisogno di sollevare la famiglia da ulteriori preoccupazioni sul suo conto; o, ancora, dal desiderio di proteggere l'immagine positiva che i familiari gli hanno attribuito. In questi casi, prima di avvertire i genitori, è bene valutare se si possano mettere in atto strategie alternative di aiuto, oppure se si possa sostenere l'adolescente affinché sia egli stesso a coinvolgerli.

# **ALLEGATO 1:**

# SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE A RISCHIO DI PREGIUDIZIO

Al Direttore Unità Organizzativa Infanzia Adolescenza e Famiglia Dott.ssa Maria Cristina Mambelli Via Cao del Mondo c/o Centro de Rossignoli 35012 Camposampiero/Padova.

Segnalazione relativa al/ all	a minore	
Nato/a a	il	•••••
Residente a	in Via	••••

La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

- -Dati anagrafici del nucleo familiare del minore (compresi eventuali conviventi, se conosciuti).
- -Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore).
- -Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente importanti e significativi (breve resoconto di colloqui, di un tema e /o disegni, descrizione di comportamenti "critici").
- Descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore da parte del personale della scuola e/o da parte di altri Servizi se conosciuti.
- Individuazione di un referente (coordinatore,insegnante prevalente).
- Firma del Dirigente Scolastico e dell'insegnante referente.
- Doto

N.B. Si ricorda che nei casi di obbligo di denuncia (ad esempio: abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare ) NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA.

# **NOTE:**

- 1. La maggioranza delle situazioni rilevabili nel contesto scolastico, condizioni di difficoltà/disagio, non costituiscono evidenza di reato. Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, anche tramite la rivelazione del minore stesso, perseguibili d'ufficio e per i quali vi è l'obbligo di denuncia, si possono menzionare: il reato di " maltrattamento contro i familiari o conviventi" art 572 del c.p.; il reato, attuabile in varie forme di " violenza sessuale "art 609bis e 609 quater c. p.; art 600 bis c.p. "prostituzione minorile"; art 600 ter c.p. "pornografia minorile "; art 600 quater c.p. "detenzione di materiale pornografico" ecc. ( vedi normativa in allegato ). In questi casi vige l'obbligo di denuncia: responsabilità che, se non rispettata, per i pubblici ufficiali-incaricati di pubblico servizio e per i sanitari, comporta sanzioni.
- 2. Nei contatti con le Istituzioni educative e di cura assume rilievo il problema di chi eserciti la patria potestà sui minori: la responsabilità condivisa della coppia genitoriale può disgiungersi oppure articolarsi in figure estranee al rapporto di filiazione.

I soggetti dell'accoglienza: le famiglie affidatarie e le Comunità devono provvedere alla cura, educazione ed istruzione; sono loro che accompagnano il minore nella quotidianità della vita sociale e scolastica. Ma non sono titolari della responsabilità genitoriale: sulle questioni rilevanti decidono i genitori o il tutore ( nominato quando il minore è privo dei genitori o i cui genitori sono stati privati, anche temporaneamente, della responsabilità o non possono esercitarla). Si precisa che il minore può essere anche affidato direttamente dai genitori ad un parente prossimo, entro il quarto grado.

Sono quindi i suindicati educatori o parenti che mantengono i rapporti ordinari con la scuola e con i Servizi.

3. Qualsiasi intervento, salvo i casi specifici di particolare gravità, in cui è richiesta l'azione dell'Autorità Giudiziaria, deve essere realizzato con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

La scelta dell'A.U.L.S.S.15 è stata quella di collocare l'attività di protezione, cura e tutela dei minori nell'ambito dei due Servizi che fanno parte dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia: Il Consultorio familiare e il Servizio per l'Età Evolutiva.

I suddetti Servizi, deputati alla tutela, possono anche mettere in atto progetti di cura come l'affidamento ad una famiglia o ad una comunità educativa.

**4.** Alcuni segni connotabili come reato comportano, quindi, automaticamente l'azione dell'Autorità Giudiziaria ( anche senza la denuncia da parte della vittima o di un suo rappresentante.

Nelle situazioni in cui gli insegnanti constatano una evidenza di reato è obbligatorio che l'insegnante che l'ha raccolta, con il sostegno del Dirigente Scolastico, che dovrebbe controfirmare l'atto, denunci all'autorità di polizia giudiziaria oppure direttamente alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario.

Le segnalazioni alla Procura c/o il Tribunale per i Minorenni possono tuttavia essere obbligatorie e dover essere fatte anche dalla scuola: lo prevede l'art.9.1 della L. 184/1983 per il caso di "abbandono" di un minorenne; il dovere di provvedere all'incolumità dei bambini/ragazzi spetta a tutti!

Direttamente alla Procura c/o Tribunale Minorenni sono invece indirizzate le notizie di reato che coinvolgono un minorenne nel ruolo di autore di reato.

NON si chiede il consenso informato per operare una denuncia all'Autorità Giudiziaria di un reato di cui sia vittima un minore.

#### In sintesi:

Richiedono il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori:

- Comunicazioni sui programmi scolastici e organizzazione della scuola (entrate/uscite, giustificazioni, ecc.)
- Comunicazioni sul rendimento, assenze, ritardi, ecc e accesso al registro elettronico;
- · Comunicazioni legate alla condotta;
- Comunicazioni legate alla salute;

Entrambi i genitori, quindi, hanno il medesimo diritto di accesso alle informazioni riguardanti il figlio. L'avvenuta comunicazione ad uno dei genitori non solleva gli operatori, scolastici e socio-sanitari, dal compito di offrire all'altro genitore le stesse informazioni.

Le procedure di autorizzazione richiedono il parere di entrambi i genitori. L'affidamento all'uno o all'altro genitore non incide sul diritto dell'altro ad essere informato e non esime dalla necessità di acquisire le autorizzazioni per:

• Iscrizione scolastica

- Variazione di classe
- Scelta dell'insegnamento religioso religione o dell'ora alternativa;
- La determinazione delle persone autorizzate a prendere in consegna il minore
- L'attivazione dei Servizi per progetti di valutazione e cura
- La partecipazione alle attività extrascolastiche

Queste indicazioni possono scontrarsi con un conflitto educativo non mediabile tra i genitori: in questi casi gli insegnanti hanno il ruolo di favorire l'accesso dei genitori ai Servizi perché possano utilizzare le risorse offerte per tentare una mediazione.

## 1. NORMATIVA INTERNAZIONALE

- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) Ratificata e resa esecutiva con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
- Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (1996) –
   Ratificata e resa esecutiva con Legge n. 77 del 20 marzo 1996.

## 2. NORMATIVA NAZIONALE

- Costituzione Italiana: artt. 29- 30- 31- 32- 111.
- Codice Civile: Articoli 330- 333- 336- 337 343- 344- 357- 360- 402 e ex art.403.
- Codice Penale: artt. 328- 361- 362- 365- 570- 571- 572- 591- 593- 600 bis- 600 ter-600 guater- 609 bis- 609 ter- 609 guater- 610.
- Codice Procedura Penale: artt. 331- 332- 334.
- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003- Codice in materia di protezione dei dati personali.
- <u>Legge n. 184 del 4 maggio 1983</u>- Diritto del minore ad una famiglia, come modificata dalla <u>Legge n. 149/2001.</u>
- Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
- <u>Legge n. 285 del 25 agosto 1997</u>- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

## 3. NORMATIVA REGIONALE

- <u>Legge regionale n. 42 del 9 agosto 1988</u>- Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
- D.G.R. n. 1533 del 27/09/2012- Approvazione delle Linee Guida per il Servizio distrettuale dell'Età Evolutiva.
- <u>D.</u>G.R. n. 215 del 3/02/2010 Approvazione delle Linee Guida per i Consultori Famigliari
- DGR n. 3898 del 9 dicembre 2008- Approvazione degli "Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e socio sanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico" e del "Protocollo d'Intesa tra l'Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei minori della Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Direzione Regionale dei Servizi Sociali del Veneto e il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova".
- DGR n. 569 dell' 11 marzo 2008 Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore.
- Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari L'affido familiare in Veneto -DGR 3791 del 2 dicembre 2008
- Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari La cura e la segnalazione Rif.
   DGR 2492/06

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Libro: Ghezzi, Vadilonga – "La tutela del minore" – Cortina ed.

Riviste: "Maltrattamento e abuso all'infanzia" - Franco Angeli ed.

"Minorigiustizia" - Franco Angeli ed.

"Orientamenti per la comunicazione tra scuola e Servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico – Materiali per la discussione" Sito del Pubblico Tutore della Regione Veneto (www.tutoreminori.regione.veneto.it)

# **FILMOGRAFIA**

"I nostri ragazzi" di Ivano De Matteo


"Carnage" di Roman Polansky

"In un mondo migliore" di Susanne Bier


"Monsieur Lazhar" di Philippe Falardeau

"L'appello" di Emilio Briguglio

#### POSSIBILE COINVOLGIMENTO DEL SEE DALLA PROSPETTIVA DEGLI INSEGNANTI



# Diagramma di flusso per la segnalazione degli alunni con sospetto DSA



# Esito del percorso valutativo-diagnostico degli alunni segnalati per sospetto DSA

	Valutazione multiprofessionale dell'alunno segnalato dalla scuola per sospetto DSA	
Diagnosi di DSA	Disabilità	Difficoltà di apprendimento non specifica /nessuna difficoltà
Certificazione ai sensi della Legge 170	Certificazione ai sensi della Legge 104	Relazione clinica
consegna della certficazione in tr copia ai genitori (copia per i geni il medico curante e per la scuola	tori, per	consegna della relazione clinica ai genitori
Consegna della copia della certificazione per la scuola da parte dei genitori alla direzione didattica		

## RECAPITI PER CONTATTARE IL SERVIZIO ETA' EVOLUTIVA ULSS 15

## DIRETTORE U.ORG. INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA

Dott.ssa Maria Cristina Mambelli

Mail: mariacristina.mambelli@ulss15.pd.it

Tel. 049 9822001 – Fax 049 9822114 Centro "De Rossignoli" – Via Cao del mondo – 35012 Camposampiero

Tel. 049 9823141 - Fax 049 9823144 Centro "Le torri" - Via Copernico 2/a - 35013 Cittadella

Tutte le relazioni e le segnalazioni della scuola devono essere inviate alla dr.ssa Mambelli. I Dirigenti scolastici possono contattare gli Operatori di riferimento delle singole equipes qualora si evidenzino dei dubbi sulle procedure, le azioni, le collaborazioni nelle situazioni di rischio di pregiudizio.

Gli operatori di riferimento possono a loro volta necessitare di un confronto con i colleghi e/o di una documentazione specifica per rispondere al quesito nel miglior modo possibile: pertanto è possibile che la risposta al Dirigente non sia immediata ma richieda un breve lasso di tempo.

Qualora, dopo vari tentativi o in caso di urgenze, non fosse reperibile il referente per l'equipe territoriale, i Dirigenti scolastici possono contattare la dr.ssa Mambelli

#### RIFERIMENTI PER OGNI EQUIPE TERRITORIALE:

**EQUIPE DI CARMIGNANO** (Comuni di Carmignano, Gazzo, S. Pietro in Gù, Grantorto) Alessandra Griggio – Ass. sociale – mail: <u>alessandra.griggio@ulss15.pd.it</u> – FAX 049 9439594

**EQUIPE DI CAMPOSAMPIERO** (Comuni di Camposampiero, S. Giustina in Colle) Federica Guagno – mail: <a href="mailto:federica.guagno@ulss15.pd.it">federica.guagno@ulss15.pd.it</a> – tel. 049 9822016

**EQUIPE DI CITTADELLA (**Comuni di Cittadella, Fontaniva, S. Giorgio in Bosco) Vanna Togni – Ass. sociale – mail: <u>vanna.togni@ulss15.pd.it</u> – tel. 049 9823154

**EQUIPE DI PIAZZOLA** (Comuni di Piazzola, Campo S. Martino, Curtarolo, Campodoro, Villafranca) Franca Bonello — Psicologa — mail: <a href="mailto:franca.bonello@ulss15.pd.it">franca.bonello@ulss15.pd.it</a> - tel. 049 9697155

**EQUIPE DI SAN MARTINO DI LUPARI** (Comuni di S. Martino di Lupari, Galliera, Tombolo) Giuliana Ceccon – Ass. sociale – mail: giuliana.ceccon@ulss15.pd.it – tel 049 9467450

**EQUIPE DI TREBASELEGHE** (Comuni di Trebaseleghe, Piombino Dese, Massanzago) Valentina Campesato – mail: valentina.campesato@ulss15.pd.it – tel. 049 9319450

**EQUIPE DI VIGODARZERE** (Comuni di Vigodarzere, S. Giorgio delle Pertiche, Campodarsego) Emanuela Tisatto – Psicologa – mail: emanuela.tisatto@ulss15.pd.it – tel 049 8878152

EQUIPE DI VIGONZA (Comuni di Vigonza, Villanova)

Nadia Franco – Ass. sociale – mail: nadia.franco@ulss15.pd.it – tel. 049 8952450

# RIFERIMENTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:

#### PER LA ZONA DI CAMPOSAMPIERO:

Elisa Furlan – Assistente sociale – mail: elisa.furlan@ulss15.pd.it – tel. 049 9822005

#### PER LA ZONA DI CITTADELLA:

Loreta Mazzon – Assistente sociale – mail: loreta.mazzon@ulss15.pd.it – tel. 049 9823156